



Senato della Repubblica

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI**
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi*

Legge 28 giugno 2012, n. 92:

***"Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".***

(Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla data di entrata in vigore)

III - XVII



INDICE	<i>pag.</i>
Premessa	" 3
<i>Adempimenti previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92</i>	
Articolo 1	" 5
Articolo 2	" 8
Articolo 3	" 10
Articolo 4	" 13
<i>Lente di ingrandimento su alcuni adempimenti</i>	
Adempimenti relativi all'articolo 1	" 16
Adempimenti relativi all'articolo 2	" 19
Adempimenti relativi all'articolo 4	" 21

PREMESSA.

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

INTRODUZIONE.

Il presente *dossier* dà conto degli adempimenti previsti dalla cosiddetta "legge Fornero" ¹ - legge 28 giugno 2012, n. 92 - suddivisi per singola disposizione con l'annotazione, ove possibile, dell'avvenuto adempimento.

Alcune precisazioni:

1. il monitoraggio sull'attuazione della legge si limita ai primi **nove** mesi dalla data della sua entrata in vigore e, quindi, si ferma al **18 aprile 2013**;
2. gli adempimenti previsti censiscono in primo luogo l'adozione di atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o in siti istituzionali e non tengono conto delle procedure interne agli organi che hanno adottato i singoli provvedimenti;
3. ove possibile, per ciascun adempimento è stato predisposto il collegamento ipertestuale al documento che attua la disposizione, al fine di consentire al lettore la consultazione immediata del testo. In mancanza, si riporta il testo in apposito allegato al presente *dossier*.

Si fa presente, infine, che di recente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel suo sito istituzionale, ha dato conto di un incontro nel quale è stata illustrata alle Parti sociali e ai vertici di Inail, Inps e Isfol la metodologia adottata e i primi esiti delle attività compiute nell'ambito del monitoraggio e della valutazione della riforma del mercato del lavoro. Si riporta, di seguito, il *link* alla pagina *web* del sito del Ministero dalla quale sono consultabili i documenti relativi al monitoraggio.

[Clicca qui per accedere alla pagina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.](#)

¹ La legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2012 ed è entrata in vigore il 18 luglio 2012.

**PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA
LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92**

***Disposizioni in materia di riforma
del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(Data di entrata in vigore: 18 luglio 2012)***

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 2	Non indicato <i>Istituzione di un Sistema permanente di monitoraggio e valutazione per monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure previste dalla legge².</i>	Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre istituzioni competenti	Non indicato. La norma stabilisce che il Sistema assicuri, con cadenza almeno annuale , rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure e sulle conseguenze in termini microeconomici, nonché sull'andamento dell'occupazione femminile.	
comma 7	Anche mediante iniziative normative <i>Ambito, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche</i>	Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione		

² Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di statistica organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca. I risultati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si veda al riguardo l'articolo 1, co. 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di seguito denominata "legge".

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 9, lett. f)	<p>Decreto di natura non regolamentare</p> <p><i>Definizione delle modalità di comunicazione del datore di lavoro al Centro per l'impiego della prosecuzione del rapporto di lavoro</i></p>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	<p>1 mese dalla data di entrata in vigore della disposizione</p> <p>(18 agosto 2012)</p>	<p>Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</p> <p>10 ottobre 2012³</p> <p><i>Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato.</i></p> <p>Publicato nella G. U. n. 251 del 26 ottobre 2012 (Entrato in vigore il 25 novembre 2012)</p>
comma 21, lett. b) ⁴	<p>Decreto di natura non regolamentare</p> <p><i>Definizione delle modalità applicative dell'obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente del ricorso alla prestazione lavorativa o a un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.</i></p>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione	Non indicato ⁵	

³ Il decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. La prosecuzione del rapporto di lavoro - secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto - deve essere comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (emanato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) concernente le comunicazioni obbligatorie. Il predetto decreto: *Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti* (pubblicato nella G. U. n. 299 del 27 dicembre 2007) definisce gli *standard* e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni inviate al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) *art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*; b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza

⁴ La norma istitutiva dell'adempimento è in realtà l'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

⁵ L'adozione del decreto è eventuale e il Ministero potrebbe ritenere di non procedere ad alcun adempimento nel senso previsto dalla norma.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 26 ⁶	Decreto <i>Ricognizione delle attività per le quali non opera la presunzione che si tratti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali	3 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (18 ottobre 2012)	Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012 <i>Si veda altresì la circolare del Ministero medesimo</i> <i>27 dicembre 2012, n. 32</i>
comma 32, lett. c) ⁷	Decreto ministeriale <i>Rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato	<i>Si vedano</i> <i>circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i> 18 gennaio 2013, n. 4 <i>circolare dell'INPS</i> <i>29 marzo 2013, n. 49</i>
comma 34	Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni <i>Definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri⁸.</i>	Governo e Regioni	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (14 gennaio 2013)	24 gennaio 2013 <i>La Conferenza Stato-regioni ha sancito l'accordo per la definizione delle linee guida in materia di tirocini con l'approvazione dell'Allegato 1, parte integrante dell'Accordo</i>

⁶ La norma istitutiva dell'adempimento è in realtà l' articolo 69-bis, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

⁷ La norma istitutiva dell'adempimento è in realtà l' articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

⁸ I criteri in base ai quali sono definite le linee guida sono i seguenti: «a) *revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo*; b) *previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività*; c) *individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza*; d) *riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta*».

ARTICOLO 2

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 1	Istituzione, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, dell'ASpI ⁹ .		A decorrere dal 1° gennaio 2013	
comma 19	Decreto di natura non regolamentare <i>Determinazione dei limiti, delle condizioni e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma¹⁰.</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (14 gennaio 2013)	<i>Si veda la circolare dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 142 in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI</i>
comma 27	Decreto ministeriale <i>Rideterminazione annuale in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione delle prestazioni (modalità di calcolo, importi, contribuzione) inerenti l'ASpI e la mini-ASpI</i>	Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento ¹¹	
comma 46-bis	Non individuato <i>Ricognizione delle prospettive economiche ed occupazionali relative alla data del 31 ottobre 2014 per verificare la corrispondenza del disciplina di cui al comma 46 a tali prospettive, proponendo eventuali iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica¹².</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Entro il 31 ottobre 2014	

⁹ ASpI - Assicurazione sociale per l'impiego con la funzione di fornire, ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, un'indennità mensile di disoccupazione. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata.

¹⁰ Facoltà per il lavoratore interessato di richiedere la liquidazione delle mensilità non ancora percepite per intraprendere attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro impresa o per associarsi in cooperativa. Secondo fonti governative - si veda Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per il programma di governo, Monitoraggio attuazione normativa Governo Monti al presente link: http://www.governo.it/rapportiparlamento/programma_governo/monitoraggio.htm - pag. 64 - si tratta di provvedimento non adottato nonostante sia già scaduto.

¹¹ Si tratta di provvedimento non adottato nonostante sia scaduto. Si veda alla medesima pagina del documento di cui alla nota 10.

¹² Il comma 46 dell'articolo 2 si riferisce al periodo massimo di diritto alla indennità per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 61	Trasmissione agli enti titolari dei rapporti di lavoro dell'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ¹³	Ministro della giustizia d'intesa con Ministro del lavoro e delle politiche sociali	3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (18 ottobre 2012)	
comma 64	Non individuato <i>Possibilità di disporre, sulla base di specifici accordi governativi, la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità^{14 15}.</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Per gli anni 2013-2016 <i>Per periodi non superiori a 12 mesi</i>	
comma 66	Non individuato <i>Relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga¹⁶.</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Ministro dell'economia e delle finanze	Bimestralmente	
comma 70 ¹⁷	Decreto <i>Definizione, in base a parametri oggettivi, dei criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in presenza di determinate circostanze¹⁸</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali		

¹³ Si tratta in questo caso di adempimenti interni alle due amministrazioni non facilmente censibili dall'esterno.

¹⁴ Anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 dell'articolo 2.

¹⁵ Fra gli accordi stipulati ai sensi del comma 64 dell'articolo 2, si veda l'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia -anno 2013 tra la regione Lombardia e le parti sociali lombarde.

¹⁶ La disposizione riproduce un adempimento previsto da atti normativi precedenti. Si veda al riguardo, ad esempio, la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che, all'articolo 33, comma 21, prevedeva appunto che bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inviasse al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga, adempimento analogo a quello riproposto dalla «legge Fornero». Si veda al riguardo anche il Messaggio dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale 14 marzo 2012, n. 4592.

¹⁷ La norma istitutiva dell'adempimento è in realtà l'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223

¹⁸ Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recita: *Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.*

ARTICOLO 3

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 4	<p>Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali</p> <p><i>Costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali</i></p>	<p>Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</p>	<p>12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge</p> <p><i>(18 luglio 2013)</i></p>	<p>Si vedano gli interpellati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 21.12.2012 e n. 3 del 24.01.13</p>
comma 5	<p>Decreto ministeriale¹⁹ ²⁰</p> <p><i>Istituzione presso l'INPS dei fondi di solidarietà bilaterali</i></p>	<p>Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>3 mesi dalla data di stipulazione degli accordi</p> <p><i>(18 aprile 2013)²¹</i></p>	
comma 6	<p>Decreto direttoriale²²</p> <p><i>Modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote, sulla base di una proposta del comitato amministratore²³.</i></p>	<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>3 mesi dalla data di stipulazione degli accordi</p> <p><i>(18 ottobre 2013)</i></p>	
comma 12	<p>Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali²⁴</p> <p><i>Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Adeguamento delle fonti normative e istitutive dei fondi bilaterali</i></p>	<p>Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</p>	<p>6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge</p> <p><i>(18 gennaio 2013)²⁵</i></p>	

¹⁹ I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro (comma 7 dell'articolo 3).

²⁰ I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 dell'articolo 3 della legge determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

²¹ Il provvedimento, da fonti governative, viene considerato non adottabile entro il 31 marzo 2013.

²² I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

²³ Il comma 35 dell'articolo 3 della legge disciplina i compiti del comitato amministratore. Il comma 36 ne determina la composizione e il comma 37 prevede le modalità di nomina del medesimo organismo.

²⁴ Gli accordi e i contatti possono prevedere che nel fondo di solidarietà bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

²⁵ Il termine è desumibile dal dettato del comma 14 dell'articolo 3 della legge.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 13	Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali <i>Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Eventuale fondo interprofessionale</i>	Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale	6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge <i>(18 gennaio 2013)</i>	
comma 14	Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali <i>Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale</i>	Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale	6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge <i>(18 gennaio 2013)</i>	
comma 16	Decreto di natura non regolamentare ²⁶	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato	
comma 19	Decreto di natura non regolamentare ²⁷ <i>Istituzione del fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati</i> ^{28, 29}	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato	
comma 29	Decreto direttoriale <i>Adozione, anche in corso d'anno, di modifiche</i> ³⁰ .	Ministeri del lavoro e delle politiche sociali ed economia e finanze	Non indicato	

²⁶ Con i decreti sono dettate disposizioni per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori, dei criteri e requisiti per la contabilità, delle modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di *standard* parametrici omogenei.

²⁷ I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 dell'articolo 3 della legge determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

²⁸ Il fondo di solidarietà rituale è istituito per settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali.

²⁹ Anche se non direttamente connesso alla legge n. 92 del 2012, si fa notare che in Gazzetta ufficiale n.86 del 12 aprile 2013 è stato pubblicato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2013, n. 37, recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

³⁰ Le modifiche sono adottate sulla base della proposta del comitato amministratore di gestione fondi, in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di finanziamento.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 30	Decreto direttoriale <i>Modifica dell'aliquota contributiva³¹.</i>	Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze	Non indicato	
comma 37	Decreto <i>Nomina del comitato amministratore³².</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Non indicato	
comma 42	Decreto <i>Adeguamento dei fondi di solidarietà(art. 2, comma 28, della legge 662/1996) alla legge 92/2012 sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato <i>(Gli accordi alla base dell'adeguamento devono essere stipulati entro il 30 giugno 2013)</i>	
comma 44	Decreto <i>Adeguamento della disciplina del fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato <i>(Gli accordi alla base dell'adeguamento devono essere stipulati entro il 30 giugno 2013)</i>	
comma 45	Decreto <i>Adeguamento della disciplina del Fondo di sostegno al reddito per il trasporto ferroviario sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato <i>(Gli accordi alla base dell'adeguamento devono essere stipulati entro il 30 giugno 2013)</i>	

³¹ L'aliquota contributiva può essere modificata anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

³² Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

Articolo 4

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 11	<p style="text-align: center;">Decreto</p> <p><i>Individuazione delle aree o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici.</i></p>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Annuale³³	
comma 18	<p>Decreto di natura non regolamentare³⁴</p> <p><i>Individuazione di ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e l'autenticità della manifestazione di volontà dei lavoratori in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto.</i></p>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali	Non indicato	

³³ Lo schema di decreto è stato predisposto dalla Direzione generale per le politiche dei servizi del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

³⁴ L'adozione del provvedimento è eventuale.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 25	<p>Decreto di natura non regolamentare³⁵</p> <p><i>Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e definizione del numero e dell'importo dei voucher da corrispondere in alternativa al congedo parentale.</i></p>	<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>1 mese dalla data di entrata in vigore della disposizione</p> <p>(18 settembre 2012)</p>	<p>Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2012³⁶</p> <p><i>Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo</i></p> <p>Publicato nella G. U. n. 37 del 13 febbraio 2013</p> <p>Si vedano altresì</p> <p><i>circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013</i></p> <p><i>circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013</i></p>
comma 27, lett. c) ³⁷	<p>Decreto</p> <p><i>Definizione dei procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro concessione e di norme volte al potenziamento attività di controllo.</i></p>	<p>Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata</p>	<p>2 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione³⁸</p> <p>(18 settembre 2012)</p>	

³⁵ Determinazione, per il voucher per servizi di *baby-sitting* o per i servizi per l'infanzia, della quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio.

³⁶ Il decreto attua, in particolare, il comma 24, lettera a), del citato articolo 4 della legge, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsì entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità, nonché il comma 24, lettera b), del medesimo articolo attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

³⁷ La norma istituita è, in realtà, l'articolo 5, comma 8-*quinquies*, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

³⁸ Dal documento di cui al link http://www.governo.it/rapportiparlamento/programma_governo/monitoraggio.htm (pag. 66) si apprende che una nuova versione dello schema di decreto è stata trasmessa in data 15 gennaio 2013 al capo di Gabinetto del Ministero per l'assenso.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
comma 34	<p>Accordo in sede di Conferenza unificata</p> <p><i>Definizione del sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo.</i></p>		Non indicato	
comma 49	<p>Decreto legislativo ³⁹</p> <p><i>Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 247/2007 per l'esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012)</i></p>	Governo su proposta del Ministro della lavoro e delle politiche sociali pre- vie intese	<p>6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge⁴⁰</p> <p><i>(18 gennaio 2013)</i></p>	
comma 58	<p>Uno o più decreti legislativi</p> <p><i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.</i></p>	Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata ⁴¹	<p>6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge</p> <p><i>(18 gennaio 2013)</i></p>	Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ⁴²
comma 62	Uno o più decreti legislativi ⁴³ .	Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali	<p>9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge ⁴⁴</p> <p><i>(18 aprile 2013)</i></p>	
comma 70	<p>Decreto</p> <p><i>Riduzione lineare delle dotazioni finanziarie</i></p>	Ministro dell'economia e delle finanze	A decorrere dall'anno 2013	

³⁹ La delega è finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione, apprendistato.

⁴⁰ I termini per l'esercizio della delega sono scaduti. Qualora non intervengano proroghe del termine del 18 gennaio 2013, la delega risulterà non esercitata.

⁴¹ Il decreto legislativo è stato emanato, sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012, acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico.

⁴² L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, prevede l'obbligo di una comunicazione triennale al Parlamento.

⁴³ Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62, può essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso. La lettera e) così recita: *previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi.*

⁴⁴ Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247](#), in quanto compatibili. Questo comporta che, in caso di mancato esercizio della delega nel termine previsto dei 9 mesi, si possa beneficiare di un cosiddetto "bonus" di altri tre mesi.



LENTE DI INGRANDIMENTO
su alcuni adempimenti della legge n. 92 del 2012

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 1, comma 26	Decreto <i>Ricognizione delle attività per le quali non opera la presunzione che si tratti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</i>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali	3 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (18 ottobre 2012)	Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012 <i>Si veda altresì la circolare del Ministero medesimo</i> <i>27 dicembre 2012, n. 32</i>

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *20 dicembre 2012*, e più in particolare, la circolare del Ministero medesimo *27 dicembre 2012, n. 32*, sono stati adottati al fine di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita IVA, prestazioni professionali che possono essere inquadrare nell'ambito delle co.co.pro. ovvero persino del lavoro subordinato. Sono stati individuati, pertanto, alcuni elementi la cui sussistenza consente di individuare la presenza di una "monocommittenza" rispetto alla quale "non è verosimile un incarico di lavoro autonomo puramente occasionale".

In particolare, prosegue la circolare, la presunzione si realizza qualora ricorrano **almeno 2 delle seguenti condizioni**:

- la collaborazione con il medesimo committente abbia una **durata complessiva** superiore a **8 mesi annui per 2 anni consecutivi**; non viene, pertanto, più menzionato l'anno solare (il periodo in questione è **almeno pari a 241 giorni**, anche non continuativi);
- il **corrispettivo** derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore **nell'arco di 2 anni solari consecutivi**; il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca almeno l'80 per cento di quanto ricavato nell'arco di 2 anni solari consecutivi e nel calcolo siano considerati **i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome**;
- il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente che non deve essere necessariamente "di suo uso esclusivo".

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 1, comma 32, lett. c)	Decreto ministeriale <i>Rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	Non indicato	<i>Si vedano:</i> <i>circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2013, n. 4</i> <i>circolare dell'INPS 29 marzo 2013, n. 49</i>

La **circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2013, n. 4**, chiarisce, fra gli altri, alcuni aspetti relativi alle caratteristiche dei "buoni di lavoro accessorio". Essi sono: orari, numerati progressivamente e datati, e il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Per lavoro accessorio si intende "uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione".

La **circolare dell'INPS 29 marzo 2013, n. 49**, fornisce alcune linee interpretative in materia di lavoro accessorio, soprattutto relativamente alle novità normative introdotte dalla "legge Fornero", più specificamente la sostituzione dell'articolo 70 e la modifica parziale dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

A differenza della precedente normativa, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo sia oggettivo, se si eccettua il richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e ai soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto **per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto** (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, *full-time* o *part-time*, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

Di particolare rilievo sono i chiarimenti circa gli elementi qualificanti dei buoni lavoro (paragrafo n. 5): il citato articolo 72 del decreto legislativo n. 273 del 2006 prevede che i "**beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati**".

Quanto alla disciplina transitoria, si fa presente che, considerato che la legge n. 92 del 2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque **non oltre il 31 maggio 2013**. Conseguentemente, per i

voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrizzazione oraria.

Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari ([circ. INPS n. 44/2009](#)) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 2, comma 19	Decreto di natura non regolamentare <i>Determinazione dei limiti, delle condizioni e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma.</i>	Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (14 gennaio 2013)	<i>Si veda la circolare dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 142 in materia di indennità di disoccupazione ASpl e mini ASpl</i>

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012 istituisce - **con decorrenza 1° gennaio 2013** - due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l'occupazione:

1. **l'indennità di disoccupazione Aspi;**
2. **l'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl.**

Le due nuove prestazioni sono destinate a sostituire a tutti gli effetti quelle attuali: a) di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; b) disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; c) disoccupazione speciale edile; d) mobilità.

Riguardo alla nuova indennità di disoccupazione (ASpl), sono **destinatari** tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. L'indennità è riconosciuta alle categorie dei lavoratori indicati che siano **in stato di disoccupazione**, e tale stato sia involontario; possano far valere almeno due anni di assicurazione; possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione.

Quanto alla **base di calcolo** dell'indennità, essa è rapportata ad una nuova base determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Relativamente alla **durata**, è previsto un graduale aumento della durata della prestazione, collegata all'età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito nell'arco dei prossimi tre anni.

Per fruire dell'indennità i lavoratori, aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di **due mesi** dalla data di spettanza del trattamento, e pertanto, si dovrà far riferimento per l'individuazione del termine di presentazione della domanda, allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio - 15 marzo; 2 luglio - 2 settembre). Il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile.

Il beneficiario decade dall'indennità con effetto dal verificarsi dell'evento interruttivo: in caso di perdita dello stato di disoccupazione; di nuova occupazione con contratto di lavoro su-

bordinato di durata superiore a sei mesi; di inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012; di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; di acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpl o mini-ASpl.

La **mini-ASpl** è la prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013.

L'articolo 2, comma 69, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, prevede, con la medesima decorrenza dell'avvio della nuova assicurazione (1° gennaio 2013), l'abrogazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto - legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, che istituiva l'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti in favore di tutti i lavoratori.

Sono **destinatari** della prestazione tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata come individuati dalla circolare e che **involtariamente** abbiano perduto tale occupazione. All'indennità di disoccupazione mini-ASpl si applica la stessa disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpl. Essa è riconosciuta ai lavoratori che presentino, altresì, i seguenti requisiti:

1. possano far valere lo **status di disoccupato** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2. possano far valere almeno **13 settimane di contribuzione** da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati, o siano dovuti, contributi per l'assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (leggi nn. 638 del 1983 e 389 del 1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

La circolare chiarisce, inoltre, che non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 4, comma 25	<p>Decreto di natura non regolamentare</p> <p><i>Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e definizione del numero e dell'importo dei voucher da corrispondere in alternativa al congedo parentale.</i></p>	<p>Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p>1 mese dalla data di entrata in vigore della disposizione</p> <p><i>(18 settembre 2012)</i></p>	<p>Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2012</p> <p><i>Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo</i></p> <p> Pubblicato nella G. U. n. 37 del 13 febbraio 2013 </p> <p>Si vedano altresì</p> <p><i>circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013</i></p> <p><i>circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013</i></p>

1 - Il **decreto** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **22 dicembre 2012** ha fissato i criteri per una corretta definizione del congedo del padre. In primo luogo, la disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi si applica alle **nascite** avvenute a partire **dal 1° gennaio 2013** ed essi possono essere usufruiti anche da parte del padre adottivo o affidatario.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, **sono fruibili dal padre**, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio; il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, ai sensi del secondo periodo dell'articolo 4, comma 24, lettera a), è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo *post-partum* della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Il padre percepisce **un'indennità giornaliera** a carico dell'INPS, pari al **100 per cento** della retribuzione.

Per usufruire del congedo, il padre lavoratore deve presentare **apposita richiesta in forma scritta** al datore di lavoro (ovvero utilizzando il sistema informativo aziendale per la ri-

chiesta e la gestione delle assenze) indicando i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore **allega** alla richiesta **una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità** a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Il decreto disciplina più compiutamente, inoltre, la facoltà della donna lavoratrice di usufruire, in sostituzione del congedo parentale, di un **contributo** utilizzabile alternativamente per il **servizio di baby-sitting** o **per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati. Il contributo consiste in un **importo pari a 300 euro mensili**, per un massimo di **sei mesi**. Il contributo per il servizio di *baby-sitting* è erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. Infine, il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'articolo 10, comma 1, del decreto - **20 milioni di euro annui** - per ciascuno degli **anni 2013, 2014 e 2015**, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (I-SEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.

2 - Successivamente l'INPS ha diramato la **circolare n. 40 del 14 marzo 2013** che ha dettato alcune disposizioni in materia del diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.

Quanto **all'ambito di applicazione**, il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, **entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio**. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio. La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013.

Quanto alla **misura del beneficio**, si specifica che il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi o durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Si precisa, altresì, che il congedo facoltativo dovrà essere fruito dal padre comunque **entro il quinto mese dalla nascita del figlio** indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni). Esso spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Riguardo al trattamento previdenziale, giova mettere in evidenza che *il congedo obbligatorio del padre si configura come un **diritto aggiuntivo** a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, in quanto spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Pertanto, esclusivamente per l'ipotesi di congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di la-*

voro. La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l'efficacia della contribuzione figurativa.

3- L'INPS ha, infine, diramato la **circolare n. 48 del 28 marzo 2013** che ha dettato alcune istruzioni specifiche per usufruire dei *voucher* da parte dei beneficiari.

Quanto all'ambito di applicazione, è stato precisato che la lavoratrice può accedere al beneficio, **sia come genitore anche per più figli** (in tale caso deve presentare una domanda per ogni figlio), **sia come gestante** (in caso di gravidanza gemellare potrà presentare domanda per ogni nascituro. Sono escluse dal beneficio:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Relativamente alla **misura e alla durata del beneficio**, la circolare precisa che esso è erogato per un periodo massimo di **sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere**, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Per frazione mensile *deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell'ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità*. Ciò comporta che se la lavoratrice *ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile così come sopra definita*. Le **lavoratrici part-time** potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Infine, quanto al **ritiro** dei voucher, alle beneficiarie sono consegnati unicamente quelli **cartacei**; essi, per l'importo riconosciuto, devono essere ritirati dalla madre lavoratrice:

- ✓ presso la **sede provinciale INPS** territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza;
- ✓ in un'unica soluzione oppure in parte ovvero con cadenza mensile.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 4, comma 49	Decreto legislativo <i>Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 247/2007 per l'esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012)</i>	Governo su proposta del Ministro della lavoro e delle politiche sociali previe intese	6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge <i>(18 gennaio 2013)</i>	

La delega è finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione, apprendistato. I termini per il suo esercizio sono scaduti e pertanto, poiché sono, al momento, inervenute proroghe del termine fissato per il **18 gennaio 2013**, essa risulta non esercitata.

DISPOSIZIONE	ADEMPIMENTO PREVISTO	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO EFFETTUATO
Art. 4, comma 58	Uno o più decreti legislativi <i>Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze.</i>	Governo su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata	6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge <i>(18 gennaio 2013)</i>	Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13⁴⁵ <i>Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2013</i>

Il decreto legislativo completa un "pacchetto di innovazioni" per innalzare i livelli di istruzione e formazione delle persone adulte, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea. In questo modo si risponde alle sollecitazioni rivolte dalla Unione europea ai Paesi membri affinché si dotino degli strumenti legislativi "che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET (né al lavoro né in formazione), di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero"⁴⁶.

Un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconoscimento delle competenze comunque acquisite, promuove la mobilità geografica e professionale, favorisce l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accresce la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisog

⁴⁵ L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, prevede l'obbligo di una comunicazione triennale al Parlamento.

⁴⁶ Fonte: comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 56 del 30 novembre 2012 e n. 64 dell'11 gennaio 2013.

gni e l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze costituisce, pertanto, una fondamentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo dell'Unione europea.

Il provvedimento contiene norme generali e livelli essenziali delle prestazioni riguardanti:

- l'individuazione e la validazione degli apprendimenti acquisiti dalle persone, in modo intenzionale, in contesti non formali - ovvero al di fuori delle istituzioni scolastiche e formative e dell'università - nelle imprese, nel volontariato, nel servizio civile nazionale, nel privato sociale e in contesti informali, ovvero nella vita quotidiana e nel tempo libero;

- la struttura del sistema nazionale di certificazione delle competenze, con l'indicazione dei soggetti pubblici che ne fanno parte, con funzioni di regolamentazione dei relativi servizi negli ambiti di propria competenza ("Enti titolari"), e dei soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati ("enti titolati") per l'erogazione di tali servizi;

- l'istituzione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica. La mancanza del repertorio ha costituito, sino ad oggi, un grave problema anche per l'orientamento dei giovani e degli adulti;

- gli standard degli attestati e dei certificati, in modo che essi siano spendibili a livello nazionale e dell'Ue (cosa che oggi avviene solo per i titoli di studio e per le abilitazioni professionali relative a professioni regolamentate);

- gli standard delle procedure di identificazione, valutazione e attestazione delle competenze;

- gli standard di sistema (misure di informazione, requisiti professionali degli operatori, accesso agli atti);

- la dorsale informativa unica che assicurerà a ogni persona, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, di avere, in rete, "lo zainetto" digitale delle sue competenze;

- il monitoraggio e la valutazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Quanto al **monitoraggio delle competenze**, si fa infine presente che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 13 del 2013 prevede che esso sia effettuato anche in un'ottica di miglioramento costante, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari che possono avvalersi, per le relative azioni, della collaborazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comma 2 dell'articolo 9 dispone che i risultati del monitoraggio e della valutazione siano oggetto di **comunicazione triennale al Parlamento**.

XVII legislatura

Collana: *LENTE DI INGRANDIMENTO*



Fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

XVII LEGISLATURA

N. I - XVII - Legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (Provvedimenti attuativi a nove mesi dalla entrata in vigore). (aprile 2013)

XVI LEGISLATURA

N. II - XVI - Legge 24 dicembre 2012, n. 243: Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio. (febbraio 2013)

N. I - XVI - Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (febbraio 2013)

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Anna Rita Lorusso 06 6706 2124

Segreteria: 06 6706 3437